

N. R.G. 23550/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona della Presidente dott. Stefania Tassone
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23550/2020 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'Avv.
██████████ e dell'Avv. ██████████
██████████ elettivamente domiciliato in VIA ██████████
TORINO presso i difensori.

APPELLANTE

contro

██████████ SPA (C.F. ██████████) con patrocinio dell'Avv.
██████████ e dell'Avv. ██████████
██████████ elettivamente domiciliata in C.SO ██████████ BIS TORINO
presso l'Avv. ██████████

APPELLATA

██████████ e ██████████
██████████.

APPELLATI CONTUMACI

OGGETTO: appello a sentenza GdP.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
07/09/2022.



MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I. Premessa.

Ritiene anzitutto il Tribunale di dover premettere: 1) che con atto di citazione innanzi al Giudice di pace di Torino ritualmente notificato in data 1 agosto 2018 [REDACTED] evocava in giudizio la [REDACTED] s.p.a. ed i signori [REDACTED] per sentirli dichiarare tenuti a condannare al risarcimento dei danni subiti dallo stesso in occasione del sinistro occorso in data 7 settembre 2013. Esponeva in particolare l'appellante che in tale data, verso le 9.45 circa, l'autocaravan Fiat Ducato TO [REDACTED] di sua proprietà e condotto da [REDACTED] giunto all'intersezione con tra c.so Brunelleschi e via Tofane in Torino, veniva coinvolto in un sinistro con il veicolo Peugeot 206 targato [REDACTED] di proprietà della signora [REDACTED] e condotto da [REDACTED] evento addebitabile ad esclusiva responsabilità di quest'ultimo che ometteva di concedere la dovuta precedenza; 2) che si costituiva ritualmente in giudizio la sola [REDACTED] S.P.A. depositando comparsa di costituzione e risposta nella quale eccepiva, in via preliminare, l'avvenuta estinzione per prescrizione del diritto azionato da [REDACTED] mentre in via principale nel merito chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità nell'occorso del conducente Fiat Ducato (cfr. p. 4 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado); in via subordinata la compagnia assicurativa instava per la condanna al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia e ridotta in proporzione alla percentuale di colpa ascritta al conducente sig. [REDACTED] contestando la debenza del danno da fermo tecnico e delle spese stragiudiziali; 4) che, instaurato il contraddittorio anche con gli altri convenuti [REDACTED] e [REDACTED] i quali nonostante la ritualità della notifiche rimanevano contumaci, il Giudice di Pace rinviava la causa per la decisione sulla eccezione preliminare di prescrizione, concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive; 5) che con sentenza n. 936/2020 il Giudice di Pace di Torino accoglieva l'eccezione di prescrizione proposta dalla compagnia assicuratrice convenuta e pertanto statuiva nei seguenti termini: "*PQM - Il Giudice di Pace di Torino, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciandosi in contumacia di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] così provvede: Accertata l'intervenuta prescrizione del diritto attoreo ex art. 2847, Il comma c.c., manda assolta la convenuta da ogni pretesa di cui in vertenza; conseguentemente, condanna [REDACTED] [REDACTED] soccombente al pagamento, in favore di [REDACTED] [REDACTED] S.P.A., come rappresentata e difesa domiciliata in atti, delle spese di lite, determinate per l'importo di € 1.450,00 oltre accessori; con sentenza provvisoriamente esecutiva"; 6) che avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino, [REDACTED] [REDACTED] proponeva appello, ritenendo la medesima manifestatamente viziata nella parte in cui accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata *ex adverso*; 7) che l'appellante [REDACTED] concludeva chiedendo la riforma integrale della sentenza n. 936/2020 del Giudice di Pace di Torino, pronunciata in data 25 maggio 2020 e depositata in cancelleria in data 28 maggio 2020 all'esito del procedimento R.G. n. 18391/2018 e, in accoglimento integrale dell'appello,*



chiedeva respingersi l'eccezione di prescrizione formulata in primo grado dalla parte appellata e convenuta in primo grado e accolta dal Giudice di prime cure, nonché, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva nella causazione dell'occorso evento in capo al convenuto appellato sig. [REDACTED] dichiararsi tenute e condannare le parti convenute in solido tra loro al pagamento nei confronti dell'attore appellante della somma di € 7.608,00 complessivi relativamente ai danni al veicolo, e spese legali stragiudiziali quantificate in € 1.215,00, con interessi legali e rivalutazione monetaria da computarsi dal giorno del sinistro al saldo; inoltre, in via istruttoria, chiedeva eventuale ammissione prove per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova dedotti in primo grado nonché eventuale CTU tecnico valutativa del veicolo Fiat Ducato targato [REDACTED] atta a quantificare l'entità dei danni cagionati al veicolo stesso in seguito al sinistro con vittoria di spese, onorari e competenze tutte di entrambi i gradi di giudizio, spese di notifica, registro e successive occorrenze, compresi gli accessori di legge, con distrazione in favore del legale antistatario; 8) che si costituiva ritualmente nel giudizio di appello la [REDACTED] s.p.a., chiedendo il rigetto dell'appello, mentre rimanevano contumaci, nonostante la notifica anche in rinnovazione dell'atto di appello, gli appellati [REDACTED] e [REDACTED] 9) che, instaurato il contraddittorio, il Tribunale, ritenuto di dover valutare le istanze istruttorie dedotte in atti da parte appellante unitamente alla delibazione del merito complessivo della controversia, fissava udienza di precisazione delle conclusioni all'07/06/2022, all'esito della quale tratteneva la causa a decisione ed assegnava alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

II. Le risultanze processuali: analisi dei motivi di appello.

Parte appellante deduce, quali motivi di appello, la violazione e/o erronea applicazione della legge, l'errata applicazione delle norme regolanti la prescrizione e l'omessa, erronea e/o falsata interpretazione della documentazione prodotta in atti dall'attore ora odierno appellante.

I motivi, che possono essere congiuntamente considerati, sono infondati e vanno respinti.

Osserva anzitutto il Tribunale: a) che in primo grado il Giudice di Pace ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta, così motivando: *“sull'eccezione preliminare, coltivata dalla convenuta, di intervenuta prescrizione del diritto dell'attore, il Giudice di Pace di Torino osserva che, in forza del combinato disposto degli art. 2934 c.c. e 2947, comma, c.c., di cui la ratio legis è quella di procedere all'accertamento della dinamica del sinistro tempestivamente, il diritto si prescrive in due anni. Dalla stessa documentazione prodotta dall'attore emerge la fondatezza dell'eccezione della convenuta, precisamente i docc. 11 e 11, laddove dalla data del 15 marzo 2016, data dell'inoltro via PEC, dell'invito alla stipula della negoziazione assistita, fa seguito, solo alla data del 18 marzo 2018, la richiesta di risarcimento del danno, ovvero dopo due anni. Per quanto sopra, deve ritenersi estinto il diritto azionato dall'attore per intervenuta prescrizione”*; b) che parte appellante lamenta che il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto del fatto che l'attivazione della



procedura di negoziazione assistita esperita dal Signor [REDACTED] [REDACTED] avrebbe esplicato effetti sul decorso del termine di prescrizione, invocando il disposto dell'art. 8 del D.L. 132/2014 (appunto rubricato "Interruzione della prescrizione e della decadenza"); c) che parte appellante evidenzia, in ordine cronologico, di avere a suo tempo: 1) inviato formale richiesta di risarcimento danni in data 16 settembre 2013 (doc. 6 fascicolo del primo grado); 2) inviato ulteriore richiesta di contatto e sollecito per la nomina del perito in data 6 novembre 2013 (doc. 7 fascicolo di primo grado); 3) inviato ulteriore richiesta inviata in data 16 gennaio 2014 (doc. 8 fascicolo di primo grado); 4) inviato ulteriore richiesta in data 13 gennaio 2016 (doc. 9 fascicolo di primo grado); 5) inviato l'invito alla negoziazione assistita in data **15 marzo 2016** (doc. 10 fascicolo di primo grado); 6) inviato ulteriore richiesta in data **19 marzo 2018** (doc.11 fascicolo di primo grado); d) che parte appellante lamenta che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe preso *tout court* in considerazione il periodo di tempo intercorrente tra la data di invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita (15/3/2016) e la data della successiva richiesta di risarcimento danni (19/3/2018): così facendo avrebbe trascurato di considerare come "*l'art. 8 del D.L. n. 132 statuisca che l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero la sottoscrizione della convenzione producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Ciò comporterebbe che ai sensi dell'art. 2943, commi 1 e 2, c.c. e dell'art. 2945 c.c. la prescrizione non dovrebbe riprendere il suo corso sino al termine del procedimento in questione (nel caso dei sinistri stradali dopo l'inutile decorso dei 30 giorni previsti per la negoziazione)*" (v. p. 8 atto di citazione in appello); e) che, in altre parole, sulla base del citato art. 8, parte appellante prospetta che il suo diritto risarcitorio non era in realtà ancora prescritto, in quanto -una volta inoltrata la istanza di negoziazione assistita- il termine prescrizione si sarebbe interrotto ed avrebbe ricominciato a decorrere una volta cessato il termine assegnato alla compagnia per aderire o meno alla negoziazione assistita, ossia trenta giorni dopo il 15.3.2016, per cui alla data del 19.3.2018 ancora non si sarebbe verificato l'integrale decorso dei due anni di prescrizione previsti dall'art. 2947 c.c.

Ritiene tuttavia il Tribunale: a) che la norma di cui all'art. 8 del D.L. 132/2014 disciplina una condizione di procedibilità e pertanto non può esserne data una lettura estensiva o analogica, bensì occorre attenersi all'interpretazione letterale della stessa (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 20975 dell' 08/09/2017); b) che da un lato, in forza del combinato disposto degli artt. 2934 e 2947 c.c., la prescrizione opera quando il soggetto legittimato non esercita il proprio diritto per il periodo di tempo stabilito dalla legge o nel caso in cui non compia atti idonei a interromperne la decorrenza; c) che, per altro verso, gli atti idonei ad interrompere la prescrizione sono chiaramente individuati dagli artt. 2943 e ss. c.c.; d) che l'art. 8 d.l. 132/2014 prevede espressamente, per quanto qui rileva in relazione al caso di specie, che dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una negoziazione assistita ovvero dalla sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale: solo tali precise circostanze sono parificate, quanto ad efficacia interruttiva, alla domanda



giudiziale; e) che l'art. 8 citato attribuisce rilevanza al decorso del termine di 30 giorni di cui all'articolo 4, comma 1 del d.l. 132/2014 anzitutto solo in relazione alle diverse circostanze della non accettazione ovvero al rifiuto dell'invito alla negoziazione e - comunque ed in linea generale- soltanto sotto il profilo della decadenza, e non della prescrizione, per cui non appare applicabile al caso di specie, nel quale, per contro, sono decorsi più di due anni dall'invito alla negoziazione alla successiva richiesta di risarcimento, senza che siano stati posti in essere idonei e tipici atti interruttivi.

III. Conclusioni e regolamento delle spese processuali.

Per tutte le ragioni sopra esposte, ritiene quindi il Tribunale, come già il Giudice di prime cure, che il diritto dell'odierno appellante [REDACTED] si sia prescritto, non essendo stato esercitato dal 15 marzo 2016 sino al 19 marzo 2018 ed essendo quindi trascorsi i due anni previsti dall'art. 2947, II comma, c.c.

L'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] deve pertanto essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Per la novità e la peculiarità delle questioni trattate ritiene il Tribunale di compensare integralmente tra le parti costituite (nulla dovendo essere pronunciato in punto spese nei confronti delle due parti appellate contumaci) le spese del presente grado di giudizio.

Infine, il rigetto dell'appello comporta di dover dare atto a carico di parte appellante della sussistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando nella contumacia di [REDACTED] e di [REDACTED]

ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

- Rigetta l'appello proposto da [REDACTED]
- Compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio;
- Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante [REDACTED] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.

Torino, 02/11/2022

La Presidente

Stefania Tassone

